

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### Brexit: come preparare la richiesta di delocalizzazione dal Regno Unito

In data 12 luglio 2018 ESMA ha emanato la dichiarazione "Timely submission of requests for authorisation in the context of the United Kingdom withdrawing from the European Union" ([documento integrale](#)) al fine di sensibilizzare tutti gli operatori del mercato sull'importanza di prepararsi a un eventuale mancato accordo nel contesto del ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea.

Infatti, poiché non vi è alcuna garanzia che sarà concordato un periodo di transizione, gli intermediari (es. banche, imprese di investimento) devono considerare lo scenario in cui un Brexit si verificherebbe il 30 marzo 2019.

Si ricorda infatti che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo la sua intenzione di ritirarsi dall'UE a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Il recesso avverrà alla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di quest'ultimo, due anni dopo la notifica, ovvero il 30 marzo 2019.

In particolare, ESMA sottolinea l'importanza del termine per la presentazione delle richieste di autorizzazione alle autorità nazionali competenti (ANC) e all'ESMA da parte dei soggetti regolamentati che intendono trasferirsi dal Regno Unito dall'UE.

Il 30 marzo 2019, per continuare a fornire servizi nell'UE-27, le imprese devono disporre di un soggetto giuridico pienamente autorizzato con sede nell'UE-27.

ESMA esorta quindi i soggetti che intendono trasferirsi, a presentare la loro domanda di autorizzazione quanto prima per consentirne il trattamento entro il 29 marzo 2019 e ad essere complete ed esatte in quanto il

tempo necessario per esaminare una domanda dipende principalmente dalla qualità del fascicolo di candidatura.

Poiché il Regno Unito svolge un ruolo primario nel mercato unico dell'UE, la delocalizzazione delle entità, attività e funzioni richiede uno sforzo comune a livello dell'UE al fine di garantire un approccio coerente in materia di vigilanza che consenta la tutela degli investitori la protezione, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria.

In questo ambito Eddystone, con il suo Team di Professionisti, fornisce assistenza legale, regolamentare, organizzativa e sui controlli interni alle banche ed imprese di investimento che intendono presentare istanza di autorizzazione alla prestazione delle attività e dei servizi di investimento in Italia nonché all'esercizio dell'attività bancaria.

### Chiusura Estiva Eddystone dal 6 al 24 agosto 2018

Gli uffici di Eddystone rimarranno chiusi dal 6 agosto al 24 agosto 2018.

Il Team di Eddystone vi augura **Buone Vacanze !!!**

Massimo, Guido, Simona, Arianna, Francesca, Gianmarco, Adriano, Marco, Noemi.



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“L’obbligo di trasmettere alla UIF comunicazioni oggettive è incardinato sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza.”**

## UIF: le nuove comunicazioni oggettive

In data 11 luglio 2018 l’UIF ha emanato il documento in consultazione “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” ([documento integrale](#)) con il quale l’Autorità reca le Istruzioni volte a dare attuazione alle previsioni in materia di comunicazioni oggettive contenute nel d.lgs. 21/11/2007, n°231, come modificato dal d.lgs. 25/05/2017, n°90.

Le Istruzioni sono rivolte alle banche, a Poste Italiane S.p.A., agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.

Si fa riferimento, in particolare, all’art. 47, comma 1, del decreto, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni circa operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che costituiranno una base dati utile alla UIF per arricchire le analisi delle SOS e per approfondire fenomeni a rischio.

Le istruzioni in consultazione individuano, in coerenza con gli assessment nazionali e internazionali sui rischi, le categorie di operazioni interessate e dei soggetti destinatari del provvedimento; definiscono modalità e periodicità di inoltro dei dati e il relativo schema segnaletico; regolano i casi in cui i destina-

tari non sono tenuti a effettuare sulle stesse operatività ricomprese nel flusso delle comunicazioni oggettive anche la segnalazione di operazioni sospette.

A titolo esemplificativo, si sottolinea che l’UIF stabilisce che i destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 (*Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette*) le suddette operazioni non sono sottoposte ad alcuna valutazione dell’eventuale carattere anomalo o sospetto ai fini dell’invio delle comunicazioni oggettive.

Qualora nel corso del mese non sia stata effettuata alcuna delle suddette operazioni i destinatari inviano comunque una comunicazione negativa. La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione

come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando essa: a) non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta; b) non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

Pertanto, le comunicazioni oggettive contengono: a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti.

I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale Info-stat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Le comunicazioni sono trasmesse alla UIF entro il 15° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

L’incarico della trasmissione ricade sul responsabile della funzione antiriciclaggio.



## ATENA®

### Il diagnostico per la verifica dell’Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



**A partire dal 2 luglio 2018 le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni in materia, devono produrre e presentare domanda di iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari**

## OCF: al via la domanda di iscrizione delle società di consulenza

Il decreto ministeriale adottato dal MEF il 5 aprile 2012 n°66 ed il Regolamento Intermediari (delibera Consob n°20307 del 15 febbraio 2018) stabiliscono i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Società di consulenza finanziaria.

In particolare, ai fini dell'iscrizione, le suddette società devono possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti di onorabilità (in capo a soci ed esponenti aziendali), mancanza di situazioni impeditive (per esponenti aziendali) e incompatibilità dell'attività; 2) Requisiti di indipendenza (in capo alla società, ai soci e agli esponenti aziendali con funzioni di amministrazione e direzione). Le società pertanto non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente; 3) Requisiti patrimoniali (in capo alla società); 4) Requisiti organizzativi (per la società); 5) Requisito di professionalità (in capo ai titolari di funzioni di amministrazione e direzione); 6) Requisito di professionalità e indipendenza (per i titolari di funzioni di controllo);

A tal proposito, l'OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) ([link al sito Web dell'OCF](#)) con delibera n° 25 del 28 maggio 2018, ha adottato le Disposizioni per la presentazio-

ne della domanda di iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari ([documento integrale](#)).

In particolare, a partire dal 2 luglio 2018 le società di consulenza finanziaria devono produrre e presentare: 1) Il Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante della società; 2) La documentazione allegata (es. Marca da bollo da applicare sulla prima pagina del modulo, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante); 3) Le fatture e altra documentazione idonea a dimostrazione dell'attività svolta, del volume d'affari e del numero dei clienti del periodo di interesse; 4) La copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società ed eventuale ulteriore documentazione modificativa o integrativa della precedente; 5) Il certificato attestante l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio con data di rilascio non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; 6) La relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa; 7) Attestazione del pagamento del contributo di iscrizione; 8) Attestazione del versamento della Tassa

di Concessione Governativa (TCG); 9) Il certificato della polizza assicurativa stipulata rilasciata dalla Compagnia di assicurazione che riporti il periodo di validità e i massimali di copertura.

I tempi di istruttoria, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'OCF della domanda di iscrizione completa, sono, salvo eventuali sospensioni e interruzioni:

a) per le Società di consulenza finanziaria massimo 180 giorni;  
b) per i Consulenti finanziari autonomi la cui Società di consulenza finanziaria è in corso di iscrizione, i termini del procedimento sono strettamente legati a quelli della Società di consulenza finanziaria.

Eddystone supporta le Società di consulenza finanziaria in merito alla predisposizione della domanda di iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari, favorendo pertanto l'interlocuzione con l'Autorità di controllo.

In particolare sono oggetto di assistenza la redazione della relazione sul programma di attività iniziale e la predisposizione della struttura organizzativa della società.



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID
- Privacy
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

## I servizi di Whistleblowing

Con il termine whistleblowing (letteralmente tradotto dall'inglese, "soffiare nel fischietto") s'intende la segnalazione da parte di un soggetto interno alla gestione aziendale di un'irregolarità oppure di un illecito di cui egli venga a conoscenza durante la propria attività lavorativa.

Le fonti della disciplina del whistleblowing nel nostro ordinamento, con riguardo ad Intermediari finanziari e bancari sono il TUB, il TUF, la direttiva sulla Market Abuse, la disciplina Antiriciclaggio, e il D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Inoltre il personale di una banca o di un altro soggetto vigilato dalla Banca d'Italia e da Consob

(esempio SIM, SGR) possono utilizzare il canale whistleblowing delle predette Autorità di Vigilanza per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari.

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione degli organi aziendali preposti i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.

La segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo ma necessita di essere verificata tempestivamente e con adeguata competenza, portando in caso di effettivo rischio o illecito all'avviamento di procedimenti e delle azioni necessarie.

In questo contesto Eddystone supporta gli intermediari finanziari a definire il processo interno del whistleblowing e le procedure di gestione delle segnalazioni, in conformità alla normativa nazionale e di vigilanza.

Inoltre si ricorda che è possibile affidare, in outsourcing o avere supporto, l'attività istruttoria delle segnalazioni: dalla sua ricezione, all'esame ed alla valutazione di merito.

Eddystone con il suo Team di Professionisti specializzati nelle seguenti materie: Diritto Bancario e Finanziario, Antiriciclaggio, Privacy e Diritto Penale fornisce assistenza legale nella valutazione delle segnalazioni inviate dal personale interno degli intermediari.



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



**CHIUSURA  
ESTIVA  
Eddystone  
dal 6 al 24 agosto**

**GIOVEDÌ  
18  
OTTOBRE**

**WORKSHOP  
EDDYSTONE**

*Eddystone ringrazia gli 80  
partecipanti al Workshop  
Controlli del 12/07/2018*



Scheda di  
approfondimento  
per gli abbonati:  
"Linee guida GAFI per  
l'approccio basato sul  
rischio per il settore dei  
valori mobiliari"



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su

